



REGOLAMENTO D'USO

STADIO SAN VITO- MARULLA

Art. 19 ter, comma 3° lettera C, del D.M. 6/6/2005

Norme generali

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Per Stadio si intende l'intera struttura dello Stadio "San Vito" di Cosenza, occupata od utilizzata dal COSENZA CALCIO S.r.l., per le gare casalinghe. Per Club o COSENZA CALCIO si intende la COSENZA CALCIO S.r.l..
Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dal COSENZA CALCIO.

(ART. 1 SEPTIES DEL D.L. 28/2003, CONVERTITO E MODIFICATO DALLA LEGGE 88/2003)

L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area dello stadio comportano l'accettazione del presente Regolamento. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Il Club può rifiutare l'ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.

Il Club si riserva l'opzione di **condizionare** l'acquisto del titolo di ammissione alla competizione (biglietti, abbonamenti) e/o la sottoscrizione di carte di fidelizzazione da parte dell'utente ad un'accettazione tacita di "condizioni generali di contratto", consistenti in un **codice etico** predeterminato.

La violazione di questo comporta, quale meccanismo di autotutela, **la sospensione o il ritiro del gradimento** della persona da parte della medesima società **per una o più partite** successive.

Con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere alle Autorità di Pubblica Sicurezza di effettuare controlli sulla persona, e a rifiutare l'ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli.

Pertanto, durante l'accesso e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all'uscita dallo Stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a controlli.

Si ricorda, che gli "addetti alla pubblica incolumità" del COSENZA CALCIO nell'esercizio delle proprie funzioni, sono equiparati legalmente agli "addetti a pubblico servizio".

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di sottoporre a controlli tutte le persone che intendono accedere o hanno avuto accesso allo Stadio. L'accesso e la permanenza nello Stadio saranno negati a chiunque rifiuterà di sottoporsi ai controlli da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il titolo di accesso è personale e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi se non previa comunicazione al Club che registrerà i dati del nuovo possessore. Qualunque titolo di accesso venduto illegalmente sarà confiscato dagli Addetti, dai Funzionari del Club e/o dalle Forze dell'Ordine.

Tutte le persone dotate di valido titolo di accesso, che accedono allo Stadio hanno il diritto/dovere di occupare solamente il posto loro assegnato evidenziato sul biglietto e/o sull'Abbonamento e non potranno spostarsi all'interno dell'impianto senza l'espressa autorizzazione o le istruzioni degli Addetti, dei Funzionari del Club e/o delle Forze dell'Ordine.

Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa e designata ad ospitare un gruppo di tifosi di cui non fa parte, sarà allontanato dallo Stadio.

Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara; tale violazione può comportare l'allontanamento dallo Stadio.

Per ragioni d'ordine pubblico, l'Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso. Non è consentito, in nessun caso, l'accesso nello Stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva.

Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa.

Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista; si riserva, inoltre, il diritto di riprogrammare la data e l'ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità. In caso di Evento postposto, o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso.

Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.

Divieti

Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ovvero all'accertamento dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello Stadio.

I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza:

- l'ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo D.M. 6/6/05;
 - lo scavalco delle recinzioni, dei separatori e delle strutture;
 - sostare in piedi sui posti a sedere, o lungo i percorsi di smistamento;
 - attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio;
 - usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
 - le azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, il lancio di oggetti e di materiale esplodente o fumogeno;
 - l'invasione di campo, l'entrata in aree proibite;
 - la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private;
 - entrare nello Stadio in stato di ebbrezza alcolica;
 - assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello Stadio sotto il loro effetto;
 - usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone (inclusi arbitri, calciatori, ufficiali, personale di sicurezza);
 - diffondere suoni, immagini o scritte razziste, incitanti alla violenza o comunque offensive;
 - entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
 - condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
 - gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
 - Introdurre striscioni senza aver ottemperato all'apposita disciplina di legge che ne regola l'ingresso e l'esposizione durante la manifestazione sportiva ;
- altre azioni che, a giudizio del personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possono essere di fastidio o pericolo per altre persone.

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati od indicati su appositi espositori posti nelle immediate adiacenze dello Stadio, se non preventivamente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza:

- armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo o altre sostanze pericolose;
- pietre, biglie, bottiglie in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET con tappo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;
- oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, cacciavite, catene, ecc.;
- ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza;
- cartelli, stendardi orizzontali o verticali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali stampati contenenti propaganda per dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare;
- caschi da motociclista;
- bibite alcoliche, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ecc.;
- animali, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.

Sono ammessi soltanto **tamburi e megafoni** quali strumenti sonori ed acustici. L'introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il **GOS**, valutato il contesto ambientale, rilascerà l'autorizzazione **a condizione che**:

- ☐ il numero sia proporzionato alla grandezza del rispettivo settore;
- ☐ i tamburi siano ad una sola battuta;
- ☐ sia in caso di introduzione di tamburi che di megafoni, il referente deve essere preventivamente identificato già in sede di GOS.

Avvertenze

Lo Stadio è soggetto a controllo audiovisivo, sia all'interno, che all'esterno dell'impianto sportivo.

I seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge n° 401 del 13 dicembre 1989 e successive modifiche, e sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'EVENTUALE CONDANNA PER UNO DEI REATI SOTTOELENCATI COMPORTA IL DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI.

- violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;
- lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;

- invasione di campo;
- possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
- turbativa di manifestazioni sportive.

Trattamento dei dati personali

I dati personali rilevati dal Club, a fronte della vendita di valido titolo di accesso allo Stadio saranno registrati su supporto informatico e, quindi, cancellati trascorsi sette giorni dallo svolgimento dell'Evento a cui si riferiscono.

Nel frattempo i dati personali saranno protetti secondo vigente normativa. La COSENZA CALCIO S.r.l. ha nominato come garante del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni in materia, il Presidente pro tempore del COSENZA CALCIO S.r.l..

Rev.08 del 14/11/2022